



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 recante *“Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione”*;

VISTO l'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”* che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2014, recante *“Riduzione della percentuale dell'importo dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*, che, in attuazione del citato art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha approvato i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissando per l'anno 2014 la riduzione nella misura del 14,17% e, in particolare, l'articolo 2 e 3;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016, recante *“Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per il 2017”*, concernente l'approvazione della determinazione del Presidente dell'INAIL n. 307 dell'8 agosto 2016 relativa alla riduzione, nella misura del 16,48% per l'anno 2017, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 e alla fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2017 - 2019;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, e in particolare l'articolo 1, comma 1121;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle *“Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, come da tabelle 1, 2, e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019, della *Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 45 del 4 febbraio 2019, della *Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 di approvazione della determinazione n. 290 del 26 settembre 2019, concernente la riduzione, nella misura del 15,24% per l'anno 2020, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi del citato art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché la fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2020-2022, nelle more del completamento della revisione tariffaria, come fissati nella tabella allegata alla determinazione n. 290/2019 e annessa al medesimo decreto di cui fa parte integrante.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;*

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vice presidente dell'INAIL;

VISTA la deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 29 settembre 2020 recante *“Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per il 2021”*.

VISTA, altresì, la citata deliberazione n. 179/2020 dell'INAIL, la relazione del Direttore Generale dell'Istituto del 24 settembre 2019 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale del medesimo Istituto del 4 agosto 2020, allegate alla predetta deliberazione INAIL, nelle quali è, tra l'altro, precisato che *“per effetto delle disposizioni di cui ai citati decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove Tariffe dei premi, è cessata per le gestioni ivi previste l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 147/2013 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora stabilita dalla predetta normativa”*;

CONSIDERATO, inoltre, che nella medesima deliberazione dell'INAIL, nella citata relazione del Direttore Generale dell'INAIL e nella richiamata nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, è specificato che la predetta riduzione *“continua ad essere applicata dal 1° gennaio 2019, esclusivamente a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato: premi speciali determinati ai sensi dell'articolo 42 del d.p.r.1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini, nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958, contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps”* e che è necessario *“procedere nelle more della citata revisione tariffaria, all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e contributi da applicare per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013, nelle more delle conclusioni di dette attività”*;

VISTA, altresì, la stessa relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la nota tecnica della Consulenza statistica attuariale dell'Istituto laddove è evidenziato, tra l'altro, che *“non sussistono motivazioni di ordine tecnico per la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione e di calcolo della riduzione, già fissati con i più volte citati interministeriali del 22 aprile 2014 e del 7 febbraio 2020”*;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO, altresì, che sulla base delle elaborazioni effettuate dalla Consulenza statistica attuariale dell'INAIL, la percentuale di riduzione dei premi e contributi assicurativi per l'anno 2021 è risultata essere pari al 16,36% da applicarsi a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato, salvo che nelle more non si pervenga alla revisione anche delle gestioni in parola;

VISTA la nota prot. n. 203001 del 12 ottobre 2020, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES, nel prendere atto delle elaborazioni effettuate in merito dall'INAIL, ha segnalato l'opportunità che l'Istituto "da un lato evidenziasse, nella documentazione tecnica, l'ammontare effettivo del minor gettito, già scontato a legislazione vigente, derivante dalla percentuale di riduzione calcolata, il quale troverebbe copertura nella quota residuale delle risorse di 1.200 mln di euro annui non utilizzata a parziale compensazione della revisione tariffaria operata nel 2019 per il triennio 2019-2021, in quanto riferentesi a settori/gestioni per i quali la citata revisione tariffaria non è ancora intervenuta, e dall'altro fornisca assicurazioni circa la coerenza del metodo adottato per il calcolo della percentuale di riduzione del 16,36% (che sembrerebbe esteso in via teorica a tutti i settori, anche a quelli non interessati dalla riduzione in esame, e potrebbe pertanto risentire anche di una riduzione del gettito per effetto dell'attuale contesto macroeconomico, le cui conseguenze comunque si riflettono sui saldi di finanza pubblica) in relazione alle specifiche risorse disponibili per i predetti settori/gestioni e non già utilizzate per la sopracitata parziale compensazione, anche in considerazione dell'incremento, pari a circa il 7%, della percentuale di riduzione dal 15,29% del 2020 al 16,36% previsto per il 2021".

VISTA la nota del 10 novembre 2020, con la quale il Direttore Generale dell'INAIL nel sottolineare che "l'applicazione della riduzione del 16,36%, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 179/2020, è coerente con quanto disposto dall'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 e dall'art. 1, comma 1121, della legge n. 145/2018", ha trasmesso la nota tecnica con la quale la Consulenza statistico attuariale – settore Tariffe dell'Istituto, ha fornito, nel dettaglio, i chiarimenti richiesti in merito a quanto rilevato dal Ministero;

VISTA la nota prot. n. n. 218292 del 15 novembre 2020, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES, ha comunicato di prendere atto "degli ulteriori elementi informativi forniti dall'Inail, e, in particolare, della quantificazione dell'impatto finanziario della riduzione dei premi e contributi in argomento per l'anno 2021, essendo tale elemento comunque necessario ai fini della verifica di coerenza con le risorse residue effettivamente disponibili dopo l'assorbimento di buona parte della riduzione nella revisione tariffaria del 2019 e dell'utilizzo delle corrispondenti risorse a copertura della medesima [...] fermo restando, come indicato dall'Inail medesimo, che la riduzione in esame non deve essere applicata ai settori/gestioni assicurative per le quali comunque intervenga dal 1° gennaio 2021 l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi, il quale non può che operare nell'ambito degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente".



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 128, della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che "[...] *tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 [...]* e che, in considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo 4336 - Missione 25 "Politiche previdenziali" - Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" – Azione 7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione", denominato "Rimborsi e contributi da erogare all'INAIL", il cui piano gestionale 06 reca la seguente declaratoria: "*Somme da versare all'INAIL a titolo di contributo dello Stato a fronte della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*";

DECRETA

Articolo 1

(Riduzione dei premi e contributi per l'anno 2021)

1. È approvata la deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 29 settembre 2020, concernente la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2021, pari al 16,36%, da applicare ai premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. n. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps, nelle more della loro revisione tariffaria.

2. La riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2021, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Trasferimento risorse)

1. Le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al citato art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 vengono trasferite all'INAIL a valere sul capitolo 4336 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Missione 25 "Politiche previdenziali" - Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" - Azione 7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione", denominato "Rimborsi e contributi da erogare all'INAIL", il cui piano gestionale 06 reca la seguente declaratoria: "Somme da versare all'INAIL a titolo di contributo dello Stato a fronte della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 23 marzo 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to *Andrea Orlando*

Il Ministro dell'economia e delle finanze
f.to *Daniele Franco*